



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 8 dicembre 2014

16148/14
ADD 1 REV 2

Fascicolo interistituzionale:
2013/0390 (COD)

SOC 832
EMPL 182
MAR 185
CODEC 2378

ADDENDUM ALLA RELAZIONE

della: presidenza

al: Consiglio EPSCO

n. doc. prec.: 15752/14 SOC 801 EMPL 168 MAR 180 CODEC 2295 + COR 1

n. prop. 16472/13 SOC 960 SAN 180 CODEC 2641 - COM (2013) 798 final

Comm. :

Oggetto: Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai marittimi, che modifica le direttive 2008/94/CE, 2009/38/CE, 2002/14/CE, 98/59/CE e 2001/23/CE

- Orientamento generale

= Dichiarazione da iscrivere nel processo verbale del Consiglio

Dichiarazione della delegazione tedesca

Il 19 novembre 2013 la Commissione ha presentato una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai marittimi, che modifica le direttive 2008/94/CE, 2009/38/CE, 2002/14/CE, 98/59/CE e 2001/23/CE, al fine di includere i marittimi nel campo di applicazione e nella protezione assicurata dalle precitate direttive.

La Repubblica federale di Germania sostiene gli obiettivi della direttiva di modifica, vale a dire migliorare le condizioni di vita e di lavoro dei marittimi.

Essa nutre tuttavia dubbi quanto al fatto che l'adozione della direttiva possa essere basata sull'articolo 153, paragrafo 2, del TFUE in combinato disposto con l'articolo 153, paragrafo 1, lettere b) ed e) del TFUE e che avvenga secondo la procedura legislativa ordinaria. Ciò vale, in particolare, per le modifiche alla direttiva 98/59/CE del Consiglio del 20 luglio 1998 (direttiva sui licenziamenti collettivi) di cui all'articolo 4 e per le modifiche alla direttiva 2001/23/CE del Consiglio del 12 marzo 2001 (direttiva sui diritti acquisiti) di cui all'articolo 5.

La Repubblica federale di Germania è del parere che la base giuridica corretta per le modifiche alla direttiva sui licenziamenti collettivi e per le modifiche alla direttiva sui diritti acquisiti sia l'articolo 153, paragrafo 2, del TFUE in combinato disposto con l'articolo 153, paragrafo 1, lettera d) del TFUE, che riguarda la protezione dei lavoratori in caso di risoluzione del contratto di lavoro. Chiaramente è questo il fulcro tematico dei due strumenti da modificare. In forza di tale base giuridica, il Consiglio deve adottare la direttiva all'unanimità secondo una procedura legislativa speciale. Le direttive sono state pertanto adottate all'unanimità.

Il governo federale è del parere che il fulcro della sostanza normativa delle due direttive succitate non siano le "condizioni di lavoro" (articolo 153, paragrafo 1, lettera b) del TFUE) né la "informazione e consultazione dei lavoratori" (articolo 153, paragrafo 1, lettera e) del TFUE), nel qual caso si potrebbe ricorrere alla procedura legislativa ordinaria, ossia all'adozione con decisione a maggioranza qualificata.

Il governo federale sottolinea che condivide e sostiene gli obiettivi di fondo perseguiti dalla direttiva di modifica. La Repubblica federale di Germania approva pertanto la presente decisione nonostante il suo parere giuridico in merito alla questione della norma di competenza appropriata.